SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE – REGIONE SARDEGNA
AZIENDA U.S.L. N. 7
Carbonia

Deliberazione n. 44

Adottata dal Direttore Generale in data 22 GEN. 2009.

Oggetto: deliberazione G. R. n. 13/17 del 4.3.2008 - costituzione commissione aziendale di vigilanza.

RICHIAMATA la deliberazione della G. R. n. 13/17 del 4 marzo 2008, con la quale si disciplinano i requisiti minimi strutturali, tecnologici e organizzativi nonché le procedure previste per l'ottenimento dell'autorizzazione all'esercizio delle attività sanitarie da parte :

a) Degli studi professionali medici, singoli o associati;
b) Degli ambulatori medici;
c) Degli studi professionali di fisioterapia;

RILEVATO che ai sensi del comma 1, dell'art. 8 ter del decreto legislativo 502 del 1992 e successive modifiche e integrazioni, la deliberazione si applica anche alla costruzione di nuove strutture, all'adattamento di strutture già esistenti alla loro diversa utilizzazione, all'ampliamento o alla trasformazione nonché al trasferimento in altra sede di strutture già autorizzate delle tipologie di strutture sanitarie sopra enunciate;

ATTESO che il provvedimento della G. R. n. 13/ 17 si applica ai professionisti che, alla data della sua entrata in vigore, già esercitano l'attività libera professionale o sono in possesso dell'autorizzazione all'esercizio di attività sanitaria ambulatoriale, purché mantengano inalterate le condizioni strutturali, tecnologici e organizzative;

DATO ATTO che per quanto riguarda gli altri requisiti per l'accreditamento, per gli studi professionali medici e ambulatori medici, il provvedimento della G.R. rinvia a quanto previsto dalla D.G.R. N. 26/21 del 4 giugno 1998, mentre per gli studi professionali di fisioterapia le procedure d'accreditamento sono disciplinate dalla deliberazione 13/17 in questione;

PRECISATO che con il provvedimento della G. R. si propone:

- Una classificazione delle strutture che erogano prestazioni d'assistenza specialistica in regime ambulatoriale e degli studi professionali di cui al comma 2 ter del decreto legislativo 502/92 e successive modifiche e integrazioni;
- I requisiti minimi strutturali, tecnologici e organizzativi, generali e specifici, necessari per ottenere l'autorizzazione, da parte dei Comuni, all'esercizio delle attività sanitarie;
- Le procedure previste per l'ottenimento delle autorizzazioni all'esercizio delle medesime attività;
- Le norme con le quali s'intende compiere la vigilanza sul regolare esercizio e all'accreditamento dei requisiti minimi;
- I requisiti organizzativi strutturali e tecnologici relativi all'autorizzazione all'esercizio e all'accreditamento degli studi professionali di fisioterapia;

RILEVATO che la classificazione di cui sopra distingue fra studi professionali medici non soggetti ad autorizzazione, studi professionali medici soggetti ad autorizzazione e ambulatori medici soggetti ad autorizzazione, con i seguenti elementi distintivi fondamentali:

a) La tipologia delle prestazioni erogate, con particolare riguardo alle potenziali pericolosità intrinseca delle stesse o derivata dall'utilizzazione di apparecchiature elettromedicali con parti applicate all'assistito;

b) Le modalità organizzative con le quali si erogano le attività sanitarie, con particolari riferimento alla complessità dell'insieme delle risorse (umane, materiali ed organizzative) utilizzate per l'esercizio delle attività;

CONSIDERATO che il provvedimento della G. R. n. 13/17 attribuisce alle aziende sanitarie, per il territorio di competenza, la funzione di vigilanza sul regolare esercizio delle attività sanitarie, sul mantenimento dei requisiti minimi strutturali, tecnologici ed organizzativi da parte delle strutture sanitarie private, sul rispetto delle disposizioni in materia d'igiene e sanità pubblica, e tutti gli altri controlli di competenza previsti dalla vigente normativa in materia di sicurezza;

DATO ATTO che per lo svolgimento dell'attività di vigilanza, ai sensi della deliberazione n. 13/ 17, occorre costituire giusta Commissione aziendale così composta:

a) Il responsabile del Dipartimento di Prevenzione, o suo delegato in possesso di competenze igienico-sanitarie, con funzioni di presidente;
b) Un funzionario tecnico, di posizione funzionale non inferiore a D, esperto in edilizia sanitaria;
c) Un funzionario tecnico, di posizione funzionale non inferiore a D, esperto in impiantistica e apparecchiature elettromedicali;
d) Un esperto in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
e) Un dipendente amministrativo con posizione funzionale non inferire alla C, con funzioni di segretario;

PRECISATO che la commissione ha sede presso il Dipartimento di Prevenzione, che ha la durata di tre anni dalla nomina, che per ognuno dei componenti titolari la normativa prevede un componente supplente e l'integrazione di esperti, individuati dal Presidente e nominati di volta in volta, con provvedimento del Direttore Generale;

RITENUTO individuare e nominare la Commissione di vigilanza con i seguenti nomi:

titolari,

1. Presidente, dott. Angelo Biggio, Responsabile del Dipartimento di Prevenzione;
2. Componente, Danilo Serra, funzionario tec. , esperto in edilizia sanitaria;
3. Componente, Alessandro Campus, f. tec. , esperto in impiantistica e apparecchiature elettromedicali;
4. Componente Franco Perboni Funzionario tec., esperto in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
5. Segretario amministrativo rag. Salvatore Arca;

supplenti:

1. Presidente, dr.ssa Sandra Cardis;
2. Componente, Ettore Pala;
3. Componente, Mario Orrù;.
4. Componente Antonio Sardu.
5. Segretario amministrativo sig. Renato Nuxis

IL DIRETTORE GENERALE

Sentiti il Direttore Amministrativo ed il Direttore Sanitario;

DELIBERA

Per i motivi detti in premessa,

a) Di costituire ai sensi della Deliberazione n. 13/17 la commissione di Vigilanza con i seguenti componenti:

titolari,

6. Presidente, dott. Angelo Biggio, Responsabile del Dipartimento di Prevenzione;
7. Componente, Danilo Serra, funzionario tec. , esperto in edilizia sanitaria;
8. Componente, Alessandro Campus, f. tec. , esperto in impiantistica e apparecchiature elettromedicali;
9. Componente Franco Perboni funzionario tec., esperto in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
10. Segretario amministrativo rag. Salvatore Arca;

supplenti:

6. Presidente, dr.ssa Sandra Cardis;
7. Componente, funz. tec. Ettore Pala;
8. Componente, funz. Tec.Mario Orrù;.
9. Componente funz. Tec. Antonio Sardu.
10. Segretario amministrativo sig. Renato Nuxis

REGIONE SARDEGNA SERVIZIO SANITARIO AZIENDA USL N. 1 CLASSIFICA

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Pietro P. Chessa

Dir. Amm._____

Dir. San. _____

ASLCarbonia

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la deliberazione

n. 44 del 22 GEN. 2009

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 22 GEN. 2009 al 5 FEB. 2009

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

ed è stata posta a disposizione per la consultazione.

REGIONE SARDEGNA · SERVIZIO SANITARIO · AZIENDA USL N° 7 CARBONIA

Il Responsabile del Servizio

Affari Generali

Allegati n.

Collegio Sindaci

Bilancio
Personale
Dipart. Prevenz.